



## **Il Coordinamento della Conciliazione Forense**

### **XXV Assemblea a Fermo**

**(Interventi di Francesca Palma e Avio Giacovelli)**

Il Coordinamento della Conciliazione Forense, ha svolto la sua XXV Assemblea a Fermo, ospitata dall'Organismo di Conciliazione Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, nella sede storica del Palazzo dei Priori di Fermo. Oltre ai delegati di quasi tutti gli organismi forensi, iscritti al Coordinamento, hanno seguito gli interessanti lavori gli avvocati mediatori della Conciliazione fermana.

In particolare sulle modifiche legislative in via di attuazione, collegate al progetto di riforma del processo civile ed all'adeguamento agli standard della Giustizia Europea voluti dal PNRR sono intervenuti l'avv. Donato di Campli per il Consiglio Nazionale Forense, che partecipa alla Commissione Ministeriale di riforma per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di procedure di mediazione, di negoziazione assistita e di arbitrato, riferendo sullo stato dei lavori ormai vicini alla conclusione, dando degli interessanti spunti di riflessione, che hanno animato il successivo dibattito e l'avv. Avio Giacovelli per l'Organismo Congressuale Forense che ha esposto i risultati ottenuti con la proposta di inserimento tra i compiti dell'Ufficio del Processo della valutazione di mediabilità dei procedimenti civili in corso, secondo criteri oggettivi elaborati dal CEPEI.

L'assemblea, diretta dal Presidente del Coord. avv. Guglielmo Borrelli e dal segretario avv. Roberta Colitti ha così discusso sulle preannunciate novità ed in particolare sulla mediazione delegata ed accogliendo lo spunto dell'avv. Avio Giacovelli ha deliberato di predisporre, "nell'auspicio di un dialogo con i Presidenti di Tribunale e di Corte d'Appello, un format, che preveda un elenco di criteri di mediabilità e di quanto possa essere utile per il procedimento di mediazione delegata, che possa essere utilizzato dagli Organismi di Mediazione Forensi, per supportare i funzionari dell'Ufficio del Processo e dei magistrati



sulla mediazione e sugli indici di mediabilità della controversia, utilizzando la prassi sviluppata negli anni”, seguendo anche le indicazioni della Cepej sui criteri di mediabilità.

Altro tema trattato è stato quello della mediazione familiare, ove l’Assemblea ha deliberato di “sollecitare il legislatore affinché si preveda, in attuazione dell’art. 23 comma 19 lett. P) della L. 206721, anche la possibilità di iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, adeguatamente formati da Università e Ordini Professionali e/o iscritti ad Ordini Professionali (quali ad esempio avvocati e psicologi)” dando mandato al Comitato Esecutivo di sollecitare il CNF e l’OCF a sostenere l’iniziativa presso il Legislatore.

Nel pomeriggio di venerdì, al Teatro di Porto San Giorgio, gli avvocati Guglielmo Borrelli, Presidente del Coordinamento, Mauro Bonini Presidente UNAM, Angelo Santi fondatore dell’Unam e del Coordinamento, Avio Giacobelli referente OCF per la mediazione e Filippo Ventola, presidente della Sezione Unam del Tribunale di Fermo, hanno relazionato agli avvocati fermani sul tema:

“l’avvocato in mediazione. Prospettive e sviluppi alla luce delle riforme del processo civile. Focus sulla mediazione delegata” L’interessante dibattito, che è stato moderato dall’avv. Francesca Palma, presidente dell’organismo fermano, intervenuta anche come delegato OCF delle Marche e presidente dell’Unione Forense delle Marche, ha visto anche l’intervento della Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Fermo dr.ssa Sara Marzialetti, dandosi così inizio a un proficui confronto volto all’attuazione del deliberato mattutino dell’Assemblea del Coord. sulla mediazione demandata.

Al termine di tutti lavori si può concludere che la mediazione forense è sicuramente preparata e pronta ad accettare la sfida delle riforme del codice di procedura civile, per realizzare una Giustizia Complementare Italiana con l’efficienza degli standard europei.

**Francesca Palma**

-----

Per quanto riguarda la mediazione noi, come Avvocatura, muoviamo sostanzialmente da delle conoscenze che sono di fatto più legate a delle sensazioni che a delle consapevolezze; siamo più



legati a delle percezioni emotive che a dei dati frutto di oggettivazione; e questo ci mette nelle condizioni di non cogliere - perché non sempre abbiamo finezza di indagine o la sensibilità per comprendere - quando e come la mediazione può essere lo strumento per risolvere quelli che sono i veri motivi, le effettive ragioni per cui veniamo avvicinati ed interessati professionalmente dalle Parti, ossia l'andare a risolvere il conflitto che è oggetto della controversia e ad incidere sulla soddisfazione dei loro interessi.

Se, come spesso accade, noi riportiamo tutto questo in una "sovrastruttura" giuridica - e in sede giurisdizionale non potrebbe che essere questa - in realtà creiamo un qualcosa che dal cliente è visto come un "mezzo" ma non coglie il fine che lui ricerca: veder cessare il conflitto e veder affermato il proprio interesse.

Dovremmo disporre, piuttosto, di una "chiave" o comunque di una metodica per affrontare le problematiche, che ci metta nelle condizioni di capire se la mediazione è o meno pertinente, serve o non serve al raggiungimento ed alla soddisfazione del fine effettivo.

E secondo me queste sono da considerarsi utili e di auspicabile impiego anche da parte del Magistrato nel percorso che compie per l'assunzione di un provvedimento volto alla mediazione ordinata - delegata o demandata che dir si voglia - perché il concetto di delega, del concepire e valutare il fatto che un contenzioso venga trasferito in una "sede" diversa - quella avanti il Mediatore - deve necessariamente muovere dall'aver considerato la mediabilità della controversia, improntato a criteri il più possibile oggettivi, secondo una metodica.

La domanda che vien da fare è: sì, però una metodica, che dovrebbe essere comune alle due professionalità ed ai due ambiti, per essere "scientifica" e non lasciarla all'arbitrio personale ed alla valutazione discrezionale, come facciamo a concepirla in concreto?

La risposta in realtà ce l'abbiamo da almeno quattro anni solo che, purtroppo, la pigrizia nell'andarla ad individuare e soprattutto la pigrizia di farvi riferimento in modo costruttivo e proattivo, ha impedito di mettere in pratica uno strumento che è stato messo a disposizione, nella formulazione più affinata, dal 2018 dal CEPEJ- Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia - costituito dagli "Strumenti per lo Sviluppo della Mediazione - Garantire l'attuazione delle Linee Guida CEPEJ sulla mediazione"; linee guida che sono state strutturate funzionalmente per essere utilizzate dal Giudice per tutte le fasi sia prodromiche alla valutazione che per la valutazione stessa di mediabilità e di delega.



E' un testo molto puntuale che indica dei criteri precisi ed articolati, sia in positivo che in negativo; quindi, proprio perché oggettivi, un prezioso contributo scientifico che ben potrebbe e dovrebbe diventare un punto di riferimento per quanto riguarda sia l'attività dell'avvocato che quella del magistrato, sì da costituire un criterio univoco e consentire di convergere ad un "punto di incontro" valutativo dei due diversi percorsi.

Quando si richiama la categoria del "magistrato" in realtà si richiamano in concreto migliaia di professionisti che hanno esperienze, carriere dal punto di vista anche della cultura giuridica, completamente diverse le une dalle altre, sicché si deve considerare che ciascuno di loro reagisce diversamente nelle considerazioni e valutazioni dei diversi casi al loro esame; e ricorrere ad una metodica e a dei criteri oggettivi e predeterminati costituisce un "filtro" capace di avvicinare, se non uniformare, l'approccio e l'elaborazione dei criteri di mediabilità di un contenzioso.

Quello del CEPEJ è uno strumento dotato di una rilevante assertività che, ben impiegato, in modo sinergico, condurrebbe ad un auspicabile concreta incentivazione della mediazione demandata, con un ruolo propositivo degli avvocati anche rispetto alla promozione della decisione che deve essere assunta al riguardo dal magistrato.

Se l'avvocato, sulla base non di un "sentire" ma di riferimenti puntuali, presenta al Giudice, in qualunque passaggio del processo, valutazioni e considerazioni che si riferiscono e sono ancorate ai criteri individuabili nelle richiamate Linee Guida, attiva il procedimento valutativo – che non potrà che essere basato sui medesimi criteri - finalizzato all'emissione del provvedimento di "delega".

Il frutto dell'elaborazione di un patrimonio culturale e "tecnico" comune può diventare motore per dare concreto impulso allo strumento della mediazione demandata.

E' indispensabile, però, considerare che l'informazione sullo strumento, ma più ancora la formazione sullo stesso, sono allo stato carenti, non per mancanza di offerta o di possibilità di acquisire l'una e l'altra, ma perché nella sostanza non sono state adeguatamente divulgate sì da coinvolgere gli attori interessati.

La professione di avvocato ha fatto, sta facendo e dovrà ancor più fare i conti con il dato che non è più quella di anche solo venti o trent'anni fa; il contesto in cui noi operiamo è un contesto affatto diverso da allora, per come è andato rapidamente modificandosi; quello che viene chiesto alla nostra professionalità di avvocati è di evolvere e dare risposte sempre più concrete mettendo al meglio a frutto le risorse intellettive sviluppate nella nostra formazione culturale ed esperienziale:



in particolare il “senso critico”, che è fondamentale per affrontare le problematiche e che è uno dei capisaldi del lavoro di cui si è sopra detto.

Noi rischiamo di essere sempre più – e già lo siamo – marginalizzati professionalmente se ci incancreniamo nel considerare la nostra professione come quella “del giudizio”, quella “della causa”, lì ove c’è controversia, e non consideriamo invece tutte le opportunità che sono legate ad un’efficiente, capace e rispondente agli interessi ed alle esigenze dei soggetti in lite - che avanzano in primo luogo la richiesta di ottenere soluzione alloro conflitto- e, quindi, per questo, considerare in primo luogo di ricorrere agli strumenti di Giustizia complementare.

E non è un caso che uso quest’aggettivazione perché è complementare a quella che deve comunque rimanere la giustizia con la “G” maiuscola, quella della Giurisdizione, che non potrà assolutamente mai essere sostituita, ma ben può e deve essere integrata, aiutata, confortata in quei casi in cui la risposta alla Parte può essere data in altra sede perché ne sussistono le condizioni ed i presupposti alla stregua delle valutazioni in applicazione dei cennati strumenti.

E’, invero, valida nel tempo l’identificazione che Max Weber fa dell’avvocato con il suo “sapere di servizio”: in uno indivisibile, il sapere dell’accademia – non si può prescindere da una profonda conoscenza – che deve però essere sempre funzionale e finalizzato a dare una risposta in concreto all’assistito.

Dove meglio che nella giustizia complementare, che nella mediazione, può trovare finalizzazione e spazio concreto ed efficiente la professione nell’attuale contesto sociale?

E la condivisione dei criteri per la valutazione della mediabilità, il concorrere al formarsi di una convinzione condivisa del magistrato e dell’avvocato – pur nel differente ruolo ricoperto – ed all’adozione di una modalità di soluzione di un conflitto passando da quella giurisdizionale a quella della mediazione, ritengo sia un percorso efficace per svolgere quell’alto “servizio” di cui ho detto.

o

E’ di attualità la redazione dei Decreti attuativi della Legge delega sulla riforma del civile; occorre vigilare perché lo spirito informatore di questa – con la valorizzazione degli ambiti di Giustizia complementare – venga rispettato appieno, per quanto attiene il tema trattato, a cominciare dal funzionamento dell’Ufficio del processo che si deve occupare dell’individuazione dei criteri per la valutazione della mediabilità dei contenziosi.

Se la scelta sarà che la formazione dei componenti dell’Ufficio del processo - così come la strutturazione in concreto dell’Ufficio del processo - sia demandata ai singoli Capi degli Uffici,



avremo strutture e funzionalità affatto diverse le une dalle altre perché dovranno rispondere alle esigenze che verranno individuate a seguito di un'attività di analisi del singolo Ufficio, sì che potranno occuparsi di alcuni adempimenti e non di altri.

Se – come è prevedibile - la formazione sarà solo promossa dai Capi degli Uffici, sarà poi demandata agli enti preposti per ciascuna delle figure professionali che compongono l'Ufficio e, quindi, enti diversi che non si interfacciano tra di loro, che strutturano programmi di formazione ognuno secondo quello che meglio ritiene, erogando una formazione differenziata se non diversa, senza la dovuta e necessaria univocità, mancando informazioni e nozioni condivise; per il tema che trattiamo parleranno tutti di mediazione, ma non si intenderanno tra di loro per il semplice fatto che la base culturale di formazione sarà completamente diversa.

E questo è per certo un problema che va risolto e che rafforza la necessità di intervenire per ovviare.

La mediazione demandata sicuramente deve avere un domani e quella su modelli, esperienze eccezionali come quelli di Firenze deve essere un faro, però bisogna fare i conti con una realtà variegata e soprattutto una normativa che continua a mantenerla tale e che difficilmente consente e consentirà di replicarli.

Bisogna attivarsi ed intervenire perché si operi concretamente sia a livello locale con i Capi degli Uffici, sia a livello centrale con gli Enti formatori delle professionalità interessate, per dare attuazione piena a quanto le norme prevederanno e far sì che, per quanto ci occupa nello specifico, non permanga anche solo in parte quel deficit legato al mancato, concreto, riferimento al contenuto delle linee guida CEPEJ con il portato del quale si è detto.

Diversamente, il rischio è quello che avremo una, anche potente, auto sportiva, ma non la benzina per farla marciare a pieno regime.

**Avio Giacovelli**